

Regolamento per l'adesione dei familiari fiscalmente a carico dei lavoratori associati

1) Oggetto

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 5 comma 8 lett. c) dello Statuto del Fopen.

2) Ambito

Sono definiti familiari fiscalmente a carico dei lavoratori associati Fopen i soggetti di cui all'art 12 del Testo Unico delle imposte (DPR n. 917/1986). In particolare, rientrano in tale definizione i membri della famiglia titolari di reddito complessivo uguale o inferiore a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili¹.

3) Adesione

Può aderire ogni familiare fiscalmente a carico (in seguito denominato "**familiare**") del lavoratore iscritto al Fopen (in seguito denominato "**associato**"), a condizione che al momento dell'adesione, il lavoratore sia associato e ancora in servizio presso una delle aziende aderenti al Fopen.

L'iscrizione avviene mediante l'invio in originale al Fopen dell'apposito "Modulo di adesione per i familiari fiscalmente a carico del socio" reperibile sul sito www.fondopensioneopen.it, debitamente compilato in tutte le sue parti, accompagnato dalla copia della ricevuta del bonifico bancario a favore del familiare come successivamente indicato al punto 4a).

¹ Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed i figli.

L'iscrizione del *familiare* può avvenire contestualmente o successivamente all'adesione dell'*associato*.

In caso di iscrizione di *familiari* minorenni o sottoposti a tutela, il modulo deve essere sottoscritto da un genitore o dal tutore.

I *familiari* maggiorenni devono invece sottoscrivere autonomamente il modulo. E' in ogni caso necessaria la sottoscrizione del modulo da parte dell'*associato*.

4) Contribuzione

La contribuzione a favore dei *familiari* minorenni può avvenire esclusivamente mediante versamento, a mezzo bonifico bancario, da parte dell'*associato*.

Qualora il *familiare* sia maggiorenne può provvedere direttamente al versamento della contribuzione.

Importo e modalità di contribuzione sono liberamente determinate dall'interessato con il solo vincolo che ogni singolo versamento deve essere di importo minimo pari a 50 (cinquanta) euro e multipli di tale cifra.

I bonifici relativi ai versamenti vanno effettuati alle seguenti coordinate bancarie:

a) Versamento da parte dell' associato per conto del familiare:

IBAN: IT94U0500001600CC0018115000

BANCA: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – Corso Europa 18 – 20122 Milano

INTESTATO A: FOPEN – Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Enel

CAUSALE: CTFISC1 - codice fiscale *familiare*- cognome e nome *familiare*

b) Versamento diretto da parte del familiare:

IBAN: IT94U0500001600CC0018115000

BANCA: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – Corso Europa 18 – 20122Milano

INTESTATO A: FOPEN – Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Enel

CAUSALE: CTFISC2 - codice fiscale *familiare* - cognome e nome *familiare*

L'investimento dei contributi avverrà con la prima data utile di valorizzazione del patrimonio, successiva alla ricezione del bonifico.

Si richiama l'attenzione degli interessati sulla assoluta necessità di una compilazione corretta dell'ordine di bonifico, con particolare riferimento alla causale. Eventuali

errori o informazioni insufficienti possono comportare il mancato investimento dei contributi. Il Fopen declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da tali disguidi.

Qualora l'interessato desideri effettuare un versamento periodico di importo fisso (ad esempio mensile), può inviare alla banca un ordine di bonifico permanente a favore del Fopen.

5) Spese

Il *familiare* a carico iscritto al Fopen è tenuto a contribuire alle spese amministrative del fondo con le modalità previste dallo Statuto, con le seguenti agevolazioni:

- Esenzione dal pagamento della quota di iscrizione una tantum di cui all'art 7 lett. a) dello Statuto;
- Per i familiari minorenni, riduzione del 50% delle spese amministrative di cui all'art. 7 lett. b.1) dello Statuto, fino al compimento della maggiore età.

Dal primo versamento contributivo effettuato sulla posizione previdenziale del *familiare* sarà trattenuto l'importo della quota di spese amministrative dovute per l'anno solare in corso.

Le spese amministrative per gli anni successivi saranno prelevate dai contributi versati o dalla posizione previdenziale del familiare con le modalità stabilite dal Fopen.

6) Perdita del requisito di familiare a carico

In caso di perdita del requisito di *familiare*, o di uscita dal Fopen dell'*associato*, l'interessato può mantenere l'iscrizione al Fopen.

In caso di uscita dal Fopen dell'*associato*, il versamento dei contributi potrà essere effettuato dall'ex *associato* con le modalità di cui al punto 4) lett. a), oppure dall'interessato, se maggiorenne, con le modalità di cui al punto 4) lett. b);

7) Erogazione delle prestazioni

Il *familiare* può liberamente accedere alle prestazioni di riscatto, trasferimento ed anticipazione come previsto dalle norme legislative e statutarie Fopen, con le seguenti limitazioni:

- 1) L'erogazione di anticipazioni di cui all'articolo 13 dello Statuto, in caso di familiari minorenni, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare;
- 2) Il riscatto della posizione di cui all'articolo 12 comma 2 lett. d) dello Statuto è permesso successivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) compimento della maggiore età, salvo autorizzazione del Giudice Tutelare;
 - b) cessazione dello status di familiare a carico.

Il riscatto della posizione del *familiare* è inoltre possibile in caso di riscatto della propria posizione previdenziale da parte dell'*associato*.

8) Fiscalità

Si segnala che, secondo l'attuale normativa fiscale, l'*associato* può dedurre dal reddito i contributi versati al Fopen per sé o a favore dei propri *familiari* fino al limite annuo complessivo di Euro 5.164. Tale limite non comprende le quote Tfr versate, in quanto tali somme non costituiscono reddito dell'anno.

9) Clausola di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente documento si applicano le norme Statutarie e Regolamentari del Fopen, nonché tutte le norme legislative e regolamentari in materia di Previdenza complementare.

Roma, 22 settembre 2011